COMUNE DI NAPOLI

**PATTO DI INTEGRITA'**

TRA IL COMUNE DI NAPOLI
E
GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA/AFFIDAMENTO[1]

**OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA/AFFIDAMENTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA CO-PROGETTAZIONE DI N. 3 CENTRI DONNA – ANNUALITÀ 2027**

Il Comune di Napoli e l'Operatore Economico

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Questo documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, è parte integrante della documentazione di gara e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta dall'Operatore economico concorrente, pena l'esclusione dalla procedura. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

**Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

Il presente Patto di Integrità (nel seguito anche «**Patto**») rappresenta una misura di prevenzione della corruzione volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici banditi dall'Amministrazione Comunale.

Nel presente Patto sono stabilite le reciproche e formali obbligazioni tra il Comune di Napoli e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara/affidamento ed eventualmente aggiudicatario della medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi della procedura, dalla partecipazione all'esecuzione del contratto.

Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale

[1] La sottoscrizione del *Patto di Integrità* è richiesta per tutti i contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi in cui sia parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ove tecnicamente possibile, le acquisizioni di beni e/o servizi mediante *e-procurement*. E' richiesta, inoltre, per l'iscrizione negli "*elenchi aperti*" di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 499 del 31 luglio 2015. La sottoscrizione non è richiesta esclusivamente per le acquisizioni "*economali*" di beni e/o servizi, disciplinate dal Regolamento di contabilità.

appartenente all' Amministrazione Comunale.

L'obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui al presente articolo, riguarda anche i soggetti cd "ausiliari" degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
Per i consorzi o i raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento e il consorziato per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta e quelli indicati come esecutori.

Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti diretti per gli importi previsti dalla normativa vigente.

Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dal Comune di Napoli, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente loro affidato.

**Art. 2 Obblighi dell'Operatore Economico**

Il Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, dal titolare/rappresentante legale o persona munita di idonei poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente e allegato alla documentazione di gara da ciascun partecipante alla procedura, per formarne parte integrante e sostanziale. La presentazione del Patto costituisce per l'operatore economico concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima.

Nel caso di Consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di impresa, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese consorziate o raggruppate. Nel caso di consorzio stabile, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle imprese consorziate, indicate quali esecutrici del contratto in sede di gara.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.

Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, nei termini previsti per la consegna del contratto di subappalto alla stazione appaltante.
In caso di aggiudicazione della gara, il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Qualora l'Impresa non ottemperi a quanto richiesto con la citata procedura di soccorso istruttorio, verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

L'operatore economico si impegna a:

- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede;

- segnalare al Comune di Napoli qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (es. tramite intermediari), al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o alterarne la corretta esecuzione;
- in caso di aggiudicazione, riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- comunicare che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;
- segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
- rendere noto ai propri dipendenti, ai subappaltatori e/o ai collaboratori a qualsiasi titolo, il *Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web https://www.comune.napoli.it/codicedisciplinare;
- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento in epigrafe, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi";
- rendere noto ai propri dipendenti, ai subappaltatori e/o ai collaboratori la possibilità di avvalersi della procedura del c.d."*Whistleblowing" per la segnalazione dei fenomeni corruttivi,* ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Napoli accessibile al seguente indirizzo web : https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28603, nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relative al Comune di Napoli e dovrà dare evidenza dell'intervenuta informazione al Responsabile del Servizio con cui ha stipulato il contratto entro giorni 15 dalla definizione dell'accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei lavori/beni/servizi, ove avviata per ragioni di urgenza prima della stipula del contratto.
- dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con il personale dipendente della Stazione Appaltate che ha partecipato alla definizione della procedura di gara e a comunicare tempestivamente l'insorgenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, che insorga successivamente;
- informare puntualmente i propri dipendenti, i subappaltatori e/o i collaboratori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati, del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti e vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti;

L'operatore economico dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per

limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di essere a conoscenza che nel Comune di Napoli è stata attivata la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. "Whistleblowing";
- di non aver conferito e di non conferire incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16ter, del D.Lgs. n. 165 del 30marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, (relativo al c.d. divieto di *pantouflage*) o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8. 4. 2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'affidamento. Ai fini del divieto di pantouflage devono considerarsi dipendenti della Pubblica Amministrazione, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati fa riferimento a qualsiasi rapporto di lavoro o professionale, a tempo determinato o indeterminato o di consulenza in favore dei medesimi soggetti privati.

Gli obblighi di cui al presente articolo, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale il Comune di Napoli ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri sub contraenti e subappaltatori.

**Art. 3 Obblighi del Comune di Napoli**

Il Comune di Napoli conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Comune di Napoli si impegna ad informare il proprio personale, i collaboratori ed i consulenti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'espletamento della procedura di gara e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Comune di Napoli attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra richiamati ed alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.16 aprile 2013, n.62 e ss.mm.ii., ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli avvierà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in

relazione al procedimento di gara e dalle fasi di esecuzione del contratto.

Il Comune di Napoli formalizzerà l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità nel rispetto del principio del contraddittorio.

**Art. 4 Sanzioni**

L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'offerta ex art. 106 del decreto legislativo n. 36/2023, nei casi previsti dal comma 6 dell'art 106 del D.Lgs. 36/2023;
- escussione della fideiussione definitiva ex art. 117 del decreto legislativo n. 36/2023;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Napoli nella misura minima del 2% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dal Comune di Napoli e/o cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi tre anni.

**Art. 5 Efficacia del Patto di Integrità**

Il presente *Patto di integrità* e le sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara/affidamento sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla stessa.

**Art. 6 Autorità competente per le controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente *Patto di integrità* tra il Comune di Napoli e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara/affidamento di contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 7 Pubblicità del Patto di Integrità**

Il Patto di Integrità è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Napoli nella sezione "Amministrazione Trasparente".

| | |
|---|---|
| Per la Stazione Appaltante | Per l'operatore economico |
| Il dirigente | Il titolare/legale rappresentante |
| *firmato digitalmente* | *firmato digitalmente* |